

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5688

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FINOCCHIARO FIDELBO, SERAFINI ANNA MARIA,
PEDRAZZI CIPOLLA, SANNA, CALVANESE, FRANCESE, GELLI**

Presentata il 22 maggio 1991

**Patrocinio gratuito per i familiari delle vittime della mafia
che si siano costituiti parti civili nei procedimenti relativi**

ONOREVOLI COLLEGGI! — L'esperienza maturata in questi anni, durante la celebrazione di processi per fatti di criminalità organizzata, ha dimostrato la difficoltà, per le parti civili costituite, di sostenere economicamente il processo, data l'ingenza delle spese di difesa. Tale difficoltà risulta certamente aumentata dall'introduzione del nuovo rito penale, che impone un maggiore, e più oneroso, impegno del difensore.

È d'altronde acquisito nella coscienza democratica di ciascuno di noi l'alto valore di testimonianza civile che assume la costituzione di parte civile nei procedimenti per fatti di mafia.

Sono queste le ragioni che ci hanno determinato alla presentazione di questa proposta di legge, che utilizza (articoli 1 e 2) i meccanismi introdotti dalla legge, di recente approvazione, sul gratuito patrocinio.

Intendiamo sottolineare, anche in questo modo, la necessità di dare compiuta attuazione al principio costituzionale di diritto alla difesa per ciascun soggetto processuale.

La copertura finanziaria al provvedimento risulta assicurata dallo specifico accantonamento « Fondo a sostegno delle spese di giustizia per la costituzione di parte civile delle vittime di mafia e di analoghe organizzazioni criminali » (articolo 3).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È assicurato il patrocinio a spese dello Stato per la difesa del cittadino persona offesa dal reato o danneggiato, che intenda costituirsi parte civile nel procedimento penale per reati di criminalità organizzata o ad essi connessi, sempre che le ragioni del cittadino che propone istanza di patrocinio a spese dello Stato risultino non manifestamente infondate. Si applicano in tale ipotesi le disposizioni, in quanto compatibili, della legge 30 luglio 1990, n. 217, fatta eccezione per quelle che fanno comunque riferimento alle condizioni dello stato di non abbenza per il diritto al patrocinio.

ART. 2.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, emana un decreto di attuazione della presente legge.

ART. 3.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede per il 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Fondo a sostegno delle spese di giustizia per la costituzione di parte civile delle vittime della mafia e di analoghe organizzazioni criminali ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.